



Ministero della Cultura
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
va@PEC.mite.gov.it

Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

e.p.c.

Ministero della Cultura
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e tettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Parma, 25/11/2022

OGGETTO: [ID: 7774] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "Brindisi Vallone", di potenza pari a 29,92 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in area SIN del Comune di Brindisi (BR), in località Baraccone. Proponente: Stern PV 2 Srl.

Controdeduzioni del Proponente al parere tecnico della Soprintendenza Speciale per il PNRR

Nell'ambito del Procedimento di Valutazione Ambientale meglio identificato in oggetto, la Scrivente società Stern PV 2 Srl (di seguito la "Società"), in persona del suo legale rappresentante Dott. Ernesto Magnani, intende riscontrare alle osservazioni rese, oltre i termini di legge, dalla Soprintendenza speciale PNRR.



Le presenti controdeduzioni si riferiscono, pertanto, alla nota prot. n. 5727 del 16/11/2022 resa dal Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale per il Piano Ripresa e Resilienza - sulla scorta dei contributi ricevuti dalla Soprintendenza ABAP competente e dal Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico – della Direzione generale ABAP - nell’ambito del procedimento istruttorio finalizzato all’espressione del parere di competenza.

PREMESSO CHE:

- la Società, con Nota acquisita al prot. MATTM-139904 in data 14/12/2021 e perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. MiTE-97399 del 04/08/2022, ha presentato istanza per il procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 23, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- In data 23/08/2022 il MITE comunicava la procedibilità dell’istanza, nonché la pubblicazione della documentazione ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 sul sito web della stessa Amministrazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni e per l’acquisizione, per via telematica, dei pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici coinvolti.
- Il termine di cui al punto precedente è scaduto in data 29/09/2022.
- Con Nota prot. n. 2791 del 26/08/2022 la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce ed il contributo istruttorio ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP, assegnando termini perentori e chiedendo alla Soprintendenza ABAP **“il rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione – nei termini stabiliti dal nuovo articolo 24 (co3) del D.Lgs. 152/2006 – al Ministero della transizione ecologica della necessità di modificare o integrare gli elaborati progettuali già presentati”**.
- A fronte di questa richiesta, la Società non ha mai ricevuto riscontri, osservazioni o contributi da nessuno degli Enti coinvolti entro i termini stabiliti dal MITE per la presentazione delle osservazioni e l’acquisizione dei pareri.

Infatti, a fronte di quanto sopra esposto, solo in data 16/11/2022, con Nota prot. n. 5727, la Soprintendenza Speciale per il Piano Ripresa e Resilienza ha trasmesso, **notevolmente oltre i termini di legge stabiliti**, il proprio parere di competenza che peraltro, ad oggi, non risulta ancora esser stato pubblicato sul Portale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione ecologica.

Peraltro, si evidenzia, nel merito tecnico, che le affermazioni contenute nel parere sopra riportato risultano generiche e per la maggior parte infondate, nonché incoerenti rispetto alle scelte progettuali



descritte nel progetto presentato al Ministero, questo probabilmente perché frutto di operazioni di copia-incolla.

SPECIFICATO CHE:

- I. Il parere richiama e cita, a sostegno delle proprie tesi, note e pareri – di seguito elencati – che la Società non ha mai ricevuto e che, tra l'altro, dimostrano ulteriormente l'evidente ritardo nel trasmettere il parere in oggetto rispetto ai termini perentori assegnati dal MITE per esprimere osservazioni:
 - a. Nota prot. n. 4628 del 18/10/2022, con cui la SS-PNRR sollecita la trasmissione del parere della Soprintendenza ABAP
 - b. Nota prot. n. 16336 del 27/10/2022 con cui la Soprintendenza ABAP trasmette il proprio parere endoprocedimentale
 - c. Nota prot. n. 16336 del 27/10/2022 con cui la Soprintendenza ABAP trasmette il proprio parere endoprocedimentale
 - d. Nota prot. n. 5244 del 03/11/2022 con cui il Servizio III trasmette il proprio contributo istruttorio
 - e. Nota prot. n. 5397 del 08/11/2022 con cui il Servizio II trasmette il proprio contributo istruttorio
- II. Alla luce del punto precedente, il parere risulta pertanto viziato da rilevanti errori procedurali.
- III. Non si comprende il motivo per cui né la Soprintendenza ABAP né i Servizi II e III coinvolti, non abbiano fatto alcun riferimento ed alcuna osservazione, nei rispettivi contributi, all'area SIN nella quale ricade il progetto proposto, limitandosi infatti ad elencare le interferenze del progetto con alcune aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
- IV. Poiché l'impianto in progetto ricade nell'area SIN di Brindisi, tale condizione rende l'area come idonea *ope legis* ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 8 lettera b) "le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", aspetto, si ribadisce, per nulla considerato nel parere espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, a fronte del fatto che, nella valutazione, avrebbe dovuto avere rilevanza preponderante, considerato il chiarissimo e imperativo favor del Legislatore per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili proprio in Aree SIN: è chiaro che il Legislatore, nel ritenere le Aree SIN come aree di elezione di questo tipo di progetti, abbia non soltanto tenuto in conto la promozione delle energie rinnovabili ma abbia ritenuto che proprio la realizzazione di questi progetti costituisca, anche e soprattutto, la migliore soluzione di recupero delle Aree SIN, ratio che il parere cui si risponde, con tutta evidenza, frustra ingiustificatamente.



- V. Del tutto inspiegabilmente, e in modo opposto ai fini che il Legislatore vuole proporsi nel considerare le Aree SIN come aree di elezione, quindi, non è stata proprio in considerazione la normativa applicabile al progetto in esame.
- VI. L'Area SIN, riconosciuta come tale con Decreto Ministero dell'Ambiente del 10/01/2000, include l'asse attrezzato di Enel Produzione limitrofo all'impianto e destinato al trasporto di combustibili fossili e alla vicina centrale termoelettrica di Cerano.
- VII. I terreni su cui ricade il progetto sono terreni agricoli seminativi che sono stati **caratterizzati** chimicamente da due piani di caratterizzazione compiuti nel 2004/2005 dall'Università di Lecce ed Arpa e nel 2014/2015 da Invitalia; dalle analisi chimiche effettuate sulle matrici suolo, sottosuolo, ed acque freatiche è stata evidenziata una forte contaminazione da metalli pesanti raffrontando tali concentrazioni con le CSC di cui alla tabella A (siti destinati a verde pubblico), Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
- VIII. Dall'analisi di rischio di tipo sanitaria effettuata dall'ISPRA e dall'ARPA Puglia sui terreni posti in prossimità dell'asse policombustibile, è stato disposto per i lavoratori agricoli che operano nella zona, un quantitativo massimo di 180 giorni/anno di lavoro.

Considerato che si tratta di Area SIN e della sostanziale assenza di qualsiasi vincolo rilevante, non si può non rimanere stupiti dalla visione miope che risulta dal parere: viene dato parere negativo a un progetto localizzato su un'area che è considerata dal Legislatore come privilegiata anche e soprattutto perché il recupero delle aree è di interesse pubblico!

Tutto ciò premesso e specificato, la Società esprime quanto segue precisando che, ai fini di una maggiore chiarezza delle presenti controdeduzioni, le argomentazioni verranno trattate singolarmente seguendo la trattazione del parere in oggetto sulla base di quanto segnalato dalla Soprintendenza Speciale.

1.1.a. RICOGNIZIONE DEI BENI TUTELATI AI SENSI DEGLI ARTT. 134 C.1, LETT. A) B) E C) E ARTT. 136, 142, 143 NELL'AREA DI INTERVENTO

Nell'ambito della ricognizione compiuta dalla Soprintendenza Speciale finalizzata a verificare la sussistenza di possibili impatti del progetto sia sull'ambiente sia sul patrimonio culturale, la stessa Soprintendenza rileva che le aree di progetto non interferiscono con quanto disposto dagli articoli 134, lett. a) c) e articoli 136 e 143 del D.Lgs. 42/2004; diversamente, viene segnalata un'interferenza con le aree di cui all'Art. 134 lett. b) e articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che interessano **esclusivamente il cavidotto** ed in particolare le seguenti aree:

- Area protetta denominata *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci*



- *Fiume Grande e Canale Foggia di Rau*
- *UCP delle Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici*

A riguardo, si sottolinea come nella relazione paesaggistica (“1JAXB41_RelazionePaesaggistica”) è espressamente indicato che tali interferenze siano limitate **esclusivamente al tracciato del cavidotto MT**, che però sarà sviluppato interamente su strada esistente asfaltata (Strada Provinciale n.81) e interrato ad una profondità minima di 1,20 m dal piano viabile.

Pertanto, l’interferenza con il “Fiume Grande” e “Canale di Foggia Rau” non sussiste o comunque, si sviluppa per un tratto di circa 500 m, evidenziando tuttavia che nelle NTA del PPTR è espressamente previsto l’attraversamento di aree protette con cavidotti, T.O.C., purché realizzati con modalità tecniche di interrimento, come nel caso di specie. Tanto sono considerati i cavidotti paesaggisticamente irrilevante dal Legislatore che, come è noto, gli stessi sono **esenti dall’autorizzazione paesaggistica** (cfr. D.P.R. n.31/2017, anch’esso inspiegabilmente ignorato nel parere cui si risponde). Inoltre, al fine di sottolineare anche l’attenzione riposta dalla Società, si evidenzia che la trincea del cavidotto sarà richiusa con lo stesso materiale rinvenuto durante lo scavo e che i cavi utilizzati sono dotati di protezione meccanica contro lo schiacciamento, per cui non verrà utilizzata la sabbia di allettamento, e questo consentirà di non modificare e non alterare la morfologia dei luoghi. In aggiunta a quanto già esposto, si fa notare come la società scrivente abbia anche fornito lo studio di compatibilità idraulica delle opere del cavidotto MT con il reticolo idrografico (“1JAXB41_DocumentazioneSpecialistica_43-agg.”).

Con riferimento all’interferenza con la Riserva Naturale Regionale composta dai *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci*, si precisa che neanche il cantiere dovuto alla posa del cavidotto potrà in alcun modo impattare su tali aree, anche in virtù del fatto che il Bosco dei Lucci si trova addirittura a nord-ovest rispetto alla SE di Terna, a differenza dell’interferenza che è invece localizzata a nord-est di quest’ultima. **Tra l’altro, nella zona in cui il cavidotto attraversa l’area della riserva, si può verificare la vicinanza sia della SE Terna sia di altri due impianti fotovoltaici che addirittura ricadono interamente nella riserva stessa (cfr. Tavola n.30 “Attraversamento del cavidotto” della Relazione Vinca).**

Per quanto riguarda invece le zone destinate all’impianto agrivoltaico, si segnala che i boschi sono allocati al di fuori del raggio di incidenza di 5 km da tali aree. Infine, si specifica che quello stesso cavidotto è da considerarsi in condivisione con altri due produttori che hanno presentato altri progetti nella medesima Area SIN, e pertanto, gli eventuali minimi effetti che ne deriverebbero potrebbero consentire la realizzazione di più opere contestuali.



1.1.b. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: IL PPTR

Nel parere, richiamando il PPTR vigente della Regione Puglia, si evidenzia che l'area vasta interessata dal progetto ricade negli ambiti territoriali de *"la campagna brindisina"* - figura territoriale *"Campagna irrigua della piana brindisina"*- segnalando, altresì, la stretta prossimità delle aree individuate per il posizionamento dei moduli fotovoltaici con il Parco Naturale Regionale *"Salina di Punta della Contessa"* composto da due fasce tutelate: *"l'Area di Protezione"* e la *"Riserva Integrale"*.

Proprio con riferimento alla ritenuta vicinanza dei moduli fotovoltaici con il Parco Naturale Regionale *"Salina Punta della Contessa"*, che si sviluppa al di là della Strada Provinciale n. 81, **si vuol specificare, anzitutto, che la zona più prossima all'impianto non costituisce la Riserva Integrale, ma l'area di protezione alla riserva integrale.** La Riserva Integrale costituisce la fascia a diretto contatto con l'area protetta *"Stagni e saline di Punta Contessa"* e pertanto comprende le aree a più elevato valore naturalistico e destinate alla conservazione di particolari valori ambientali. **L'area di protezione, invece, è costituita da contesti territoriali ormai prevalentemente integrati in aree caratterizzate da coltivazioni agricole di tipo "normale"**.

Tutto ciò considerato, risulta evidente che l'interferenza dell'impianto con l'area della Riserva Integrale è di tipo *"indiretta"* considerando, altresì, che, poiché la Riserva Integrale del parco è distante poco più di 2,5 km dall'area di imposta dell'impianto, nessuna matrice ambientale (rumore, immissione in atmosfera, etc.) è in grado di raggiungerla nella fase di realizzazione dell'opera.

Al contrario, come ben indicato nella relazione Vinca *"1JAXB41_Relazione_VInCA_60"*, l'interferenza diretta si verifica in prossimità del primo terzo dell'area di protezione del parco ed entro tale distanza non arrecherebbe alcun danno alla Riserva Integrale. Tra l'altro, la realizzazione delle opere in progetto non interessa alcuna componente dell'Area di Protezione, dal momento che tutte le operazioni di realizzazione risultano interamente esterne al parco. Altresì, va considerato che **i terreni del parco sono all'interno di un'area SIN per la bonifica delle matrici suolo, sottosuolo, e falda freatica e che i piani di caratterizzazione sopra richiamati, confrontando i risultati ottenuti con le CSC della tabella A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, hanno permesso di definire le matrici ambientali come fortemente contaminate.**

Ad ogni modo, dato che la zona SIC/ZPS *"Stagni e Saline di Punta della Contessa"*, pur non essendo inserita nell'elenco di Rete Natura 2000, ricade all'interno del raggio di valutazione di incidenza ambientale di 5 km, la scrivente società ha ritenuto necessario redigere una specifica Valutazione di Incidenza, alla quale si rimanda, ancora una volta, e dalla quale risulta che le interferenze rilevate sono esclusivamente di carattere **indiretto**, in quanto l'impianto non ha alcuna interconnessione con le aree protette e l'unica



intersezione si verifica, non configurandosi altre alternative percorribili, in prossimità della parte terminale del cavidotto interrato e vicino alla Stazione Elettrica di Terna.

In riferimento al fatto che le aree di progetto rientrano nel contesto paesaggistico della “*campagna brindisina*”, si fa presente che l’area afferente a tale ambito è addirittura superiore a 100 mila ettari, al cui interno inevitabilmente sono presenti caratteristiche variabili. La naturalità occupa solo il 2,1% dell’intera superficie, che diversamente appare frammentata e con bassi livelli di connettività; inoltre, solo il 5% della superficie totale interessa il sistema di conservazione della natura per la presenza di parchi e riserve regionali. Tutto il resto della superficie è già sottoposto ad una forte pressione antropica, esercitata sia dall’attività agricola intensiva, che dal notevole sviluppo industriale: **basti pensare alla centrale a carbone limitrofa alle aree destinate alla realizzazione dell’impianto, aspetto che, parimenti, è stato completamente ed inspiegabilmente ignorato dal parere cui si risponde.**

Tutto ciò considerato, non solo si ritiene che l’impianto non comprometta affatto e/o ulteriormente una zona che già è considerata dal PPTR della Regione Puglia come fortemente antropizzata, ma anzi, si ritiene che un impianto agrivoltaico come quello proposto possa essere un ottimo compromesso e un beneficio per l’area. Tra l’altro, in riferimento a quanto espresso dalla Soprintendenza a riguardo della “*presenza di altri impianti fotovoltaici di dimensioni comparabili, che sono anch’essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola*”, la Società intende richiamare la giurisprudenza oramai consolidata che ha ben definito la netta differenza tra un impianto fotovoltaico a terra tradizionale ed un impianto di tipo agrivoltaico, come quello proposto. Infatti, come anche ribadito dal TAR Puglia con la sentenza n. 586 del 26/04/2022, “*nel caso di installazione di un impianto agrivoltaico – a differenza di quanto avviene con l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra su area agricola – il terreno agricolo non perde le sue potenzialità, in quanto non viene compromessa l’impermeabilità del suolo e, dunque, il suo sfruttamento agricolo*”; il TAR, pur prendendo atto dell’assenza di una disciplina sull’agrivoltaico - ora in parte vigente a seguito delle Linee Guida del giugno 2022 - ha indirizzato il corretto esercizio dell’azione amministrativa, statuendo che:

“[...] l’Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi nel valutare il progetto a criteri effettivamente pertinenti alla tipologia dell’impianto e non adagiarsi invece su una prassi precedente riguardante strutture che diversamente pregiudicavano l’utilizzo agricolo dei suoli occupati.”

Ancora una volta, invece, come nel caso in esame, le Amministrazioni hanno proposto per valutare gli impianti di tipo agrivoltaico alla stregua di un impianto fotovoltaico tout-court, anche con riferimento al tema degli impatti cumulativi che invece, come più volte segnalato, da ultimo con sentenza del TAR Lecce n. 248 dell’11/02/2022, “*...vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l’impianto esistente è di tipo fotovoltaico “classico”, così non è invece*



nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico”.

1.1.c INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI ANCHE NELL'AREA VASTA DEL SIA

Nella ricognizione delle interferenze, la Soprintendenza Speciale per il PNRR rileva altresì che *“la porzione di intervento che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi”.*

A riguardo la Società intende rilevare che, come opportunamente riscontrato anche nella relazione paesaggistica, nell'intorno di 3 km dal perimetro delle aree di impianto, tredici degli edifici individuati sono Masserie che, in virtù della distanza dall'impianto in progetto, subiscono esclusivamente un irrilevante impatto visivo; pertanto, si rimanda ai risultati contenuti nello Studio di Impatto Visivo.

Infatti, lo Studio richiamato ha elaborato l'indice di impatto visivo allo scopo di quantificare l'entità dello stesso e il risultato medio è stato di un valore di impatto “basso”.

Sul punto, il parere risulta privo di elementi utili ed argomentazioni rilevanti: infatti, ci si limita ad elencare le masserie presenti nell'area vasta del SIA senza alcun elemento aggiuntivo che possa far comprendere alla Società quali elementi del proprio progetto migliorare in tal senso. Pertanto, la stessa Società non può che rimandare, sul tema, alle relazioni ed elaborati progettuali già in atti, riportandosi integralmente a quanto già analizzato e ai contenuti della documentazione stessa.

1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

1.2 a. RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (ARTT. 10 E 45) AI SENSI DELLA PARTE II DEL CODICE

Sul tema, la Soprintendenza stessa afferma che, con riferimento ai beni architettonici, non sussistono dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice, né nelle aree interessate dall'impianto, né per le opere di connessione. Con riferimento ai beni archeologici, esse non interferiscono direttamente o indirettamente con provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e neppure con procedimenti di tutela diretta/indiretta in itinere ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004. Tuttavia, si riferisce di testimonianze di valore storico culturale o archeologico presenti nell'intorno dei 5 km dalle aree di impianto e di beni culturali e paesaggistici che costituirebbero un paesaggio *“espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”.*



La Società proponente non può fare a meno di evidenziare che questa stessa area è altresì fortemente industrializzata in virtù della presenza di poli industriali ed elettro-chimici, nonché addirittura di una centrale di termovalorizzazione a carbone, che non solo ha impattato la zona dove essa stessa è localizzata, ma che ha reso tutto il circondario del nastro trasportatore una zona ad alta criticità per la salute umana e di tutte le altre specie animali e vegetali.

Tra l'altro, si precisa che l'impianto proposto prevede delle strutture tracker sostenute da pali di acciaio, che verranno infissi nel terreno per battitura e che le opere di connessione prevedranno degli scavi di modesta entità, per cui appare evidente che la possibile interferenza con potenziali reperti archeologici è da considerarsi scarsa o comunque molto bassa.

Tutto ciò considerato, non è accettabile sotto alcun profilo l'idea che la Soprintendenza ha voluto far passare per cui l'impianto possa costituire un problema per gli edifici storico-culturali limitrofi, che, si ribadisce, si trovano a distanze tali da non interferire con l'impianto e con le opere di connessione e, che, tuttalpiù sono stati evidentemente disturbati da tutte le altre realizzazioni già esistenti nell'area in esame (e peraltro particolarmente impattanti su tutte le matrici ambientali), come più volte già evidenziato nelle presenti controdeduzioni. Anche tali argomentazioni, sono del tutto generiche e prive di elementi utili ad evidenziare effettive e concrete problematiche a riguardo. Pertanto, anche la considerazione secondo cui il progetto *"innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR"* risulta del tutto estranea e non condivisibile in virtù della reale industrializzazione già compiuta su quelle aree negli anni precedenti.

Seguono ulteriori considerazioni della Soprintendenza Speciale rispetto a quanto emerso dal parere della Soprintendenza ABAP in merito agli impatti del progetto sulle relative componenti ambientali.

Si fa notare che la Soprintendenza Speciale non ha approfondito neppure l'aspetto per cui è lo stesso PNRR che prevede investimenti per 1,1 miliardi di euro a fronte di una capacità produttiva di 2,43 GW solo per lo sviluppo agrivoltaico, poiché se solo lo 0,32% dei terreni agricoli italiani fosse coperto da impianti solari, il 50% degli obiettivi PNIEC sarebbe già soddisfatto. A riprova di quanto detto, la stessa ENEA ha già provveduto a costituire una task-force multidisciplinare per la realizzazione della missione del PNRR *"rivoluzione verde e transizione ecologica"*, che pone al suo centro proprio l'agrivoltaico come settore dalle caratteristiche uniche, perché *"in grado di combinare energia, nuove tecnologie, conservazione del paesaggio, tutela delle comunità locali e attività, con benefici ambientali, economici e sociali"*. Infine, si vuole evidenziare che, tra le innumerevoli e confusionarie valutazioni e considerazioni



compiute dalla Soprintendenza Speciale nel proprio parere, si richiama il PNRR solo nella missione M1.C3 “Turismo e cultura” dichiarando che, proprio ai fini dell’attuazione del PNRR si individua *“tra le linee strategiche e programmatiche dell’attività di questo Ministero, la rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane mediante [.....] 2) Protezione e valorizzazione dell’architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell’edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell’architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio”*.

Partendo da tale considerazione, in primo luogo preme sottolineare che il raggiungimento di una singola misura del PNRR non implica l’automatica esclusione di tutte le altre misure previste e contenute nelle altre missioni dello stesso PNRR; non si parla di libera scelta delle Amministrazioni, bensì di cooperazione tra le stesse al fine del buon raggiungimento, nei tempi stabiliti a livello comunitario, di tutte le misure previste e finanziate nel PNRR.

L’approccio dimostrato dalla Soprintendenza risulta incomprensibilmente avulso dalle reali difficoltà che il mondo intero sta affrontando con le continue minacce ed evidenze legate ai repentini cambiamenti climatici. Nello scenario attuale, ulteriormente devastato dalle crisi e pressioni politiche in atto, non si può ritenere infatti “più importante” la semplice riqualificazione edilizia rurale rispetto ad altre tematiche, altrettanto importi, come la missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”!!!

Inoltre, il richiamo al PNIEC nella parte in cui stabilisce che “occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)” risulta anch’esso privo di supporto dal momento che, la Soprintendenza avrebbe dovuto considerare anche tutte le ulteriori riforme legislative (pienamente applicabili al caso di specie) intervenute successivamente all’approvazione del PNIEC (che tra l’altro necessità, inevitabilmente, di un aggiornamento), incluso il D.Lgs. 199/2021 che definisce la disciplina per l’individuazione delle aree idonee riconoscendone già molte *ope legis* (tra queste rientrano, si ricordano, anche le aree da bonificare) e che dichiara che, nell’individuazione di queste aree idonee si deve altresì verificare **“l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di**



rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”.

Tra l’altro, la considerazione della Soprintendenza Speciale sul fatto che il PPTR “privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell’attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici” si ritiene che debba essere valutata nel senso favorevole al progetto in quanto ben si concilia con le caratteristiche delle aree di progetto e con tutte le argomentazioni finora sottoposte.

Infine, altrettanto inconferente risulta la considerazione sul richiamo, del tutto isolato, alla SEN ed in particolare al messaggio dei Ministri dal momento che, in tale richiamo, la Soprintendenza Speciale avrebbe dovuto, soprattutto in virtù delle problematiche di carattere ambientale presenti nelle aree di progetto, considerare l’obiettivo principale della SEN stessa ovvero il raggiungimento della totale decarbonizzazione entro il 2050 (si ricorda, ancora una volta, la presenza della centrale a carbone di Cerano, vicino l’area di progetto).

Non possono non considerarsi, tra le altre, le ripetute affermazioni e valutazioni compiute dalla Soprintendenza Speciale, sulla base del parere della Soprintendenza ABAP, circa la “mancata considerazione dei criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico”. Ancora una volta, le tesi sostenute risultano generiche, indeterminate oltretché prive di riferimenti puntuali e circostanziati alla documentazione e agli studi compiuti dalla Società, mai richiamati infatti tantomeno contestati in specifiche parti e contenuti.

Le argomentazioni riscontrate spesso nel parere e del tutto generiche, unita alla considerazione già più volte emersa da parte di questa Società, di non aver tenuto minimamente conto dell’area SIN nella quale dovrebbe sorgere l’impianto, porta la Società a ritenere che, oltre a non esser stato compiuto un adeguato studio dell’intera documentazione in atti, spesso molte valutazioni e considerazioni siano riferibili ad altri progetti, dal momento che, nel parere si legge altresì che sono “CONSIDERATE e VALUTATE tutte le Osservazioni pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come le controdeduzioni formulate al riguardo dalla Società proponente” ma in realtà sul sito del MITE è presente il solo contributo rilasciato dal Comune di Brindisi e la Società non ha mai controdedotto prima di tali controdeduzioni.

Prive di argomentazioni risultano anche le considerazioni espresse nel parere della Soprintendenza ABAP, al quale si riporta la Soprintendenza Speciale, circa le misure di mitigazione: si precisa che si prevederà l’installazione di misure specifiche in tutta la zona perimetrale, che condurranno anch’esse alla valorizzazione del profilo paesaggistico. Inoltre, riguardo al “bosco mediterraneo” proposto come



compensazione a nord dell'abitato, si precisa che lo stesso carattere di paesaggio risulta essere già presente in tutto l'intorno dell'area considerata e quindi di fatto non può costituire un'alterazione della texture agricola, né tantomeno un elemento di ulteriore trasformazione del territorio. Si segnala, infatti, la presenza di cespugli di macchia mediterranea sia in area di impianto, che in prossimità del cavidotto e nelle vicinanze della SE di Terna.

La Soprintendenza inoltre dichiara che *“relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato”* ed invece di fornire indicazioni sui miglioramenti che possono apportarsi in tal senso alle misure di compensazione proposte, si limita ad affermare, subito dopo che *“non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”* venendo così anche meno all'obbligo di fornire una concreta e reale motivazione del diniego! Tuttavia, si preme sottolineare che la Società, a riguardo, non ha ricevuto alcuna richiesta di chiarimenti o integrazioni, che non è stato richiesto alcun confronto in merito a quanto emerso nel parere, né tantomeno è stato effettuato un sopralluogo in sito, tutti aspetti che, a parere della Società, dovrebbero far parte di un processo virtuoso al fine di ricercare soluzioni che consentano il concreto miglioramento del progetto nell'interesse di tutte le parti in causa, se proprio ve ne fosse la necessità.

Il problema, sostiene la Soprintendenza, consta nella *“natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie Rinnovabili del PPTR, che ritengono <<sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questo territorio. **La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione (degli impianti fotovoltaici) in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane>>”***. Ma, appare opportuno ribadire che proprio le aree di progetto risultano siti contaminati che, come detto, il Legislatore considera quali siti di elezione per impianti da fonti rinnovabili, e che tale aspetto non è stato mai preso in considerazione nonostante si faccia espressamente richiamo alla normativa regionale in tal senso!!!




Figura 1. Area SIN

Si consideri che l'asse trasportatore di Enel, che taglia l'intera area SIN, come evidenziato in rosso nell'immagine di cui sopra, è posto quasi in adiacenza con l'area d'impianto ed è dedicato al trasporto di materiali necessari all'alimentazione della centrale termoelettrica di Cerano; per tale ragione, si ribadisce che nelle zone ad esso limitrofe, sono stati imposti limiti di sicurezza che consentono un'attività lavorativa di massimo 180 giorni/anno. Questa informazione è certamente indicativa di quanto la zona sia inquinata e poco naturale; pertanto, **non si comprende davvero quale altro sito potesse, e possa, essere più idoneo di questo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, visto che consentirebbe la bonifica ed il reale e completo recupero delle aree, non solo dal punto di vista ambientale!**




Figura 2. Inquadramento dell'area di impianto su area SIN

In tal caso l'area SIN comprende un polo industriale, un polo petrolchimico, un polo elettrico e un'area agricola e più del 30,5% di tali aree è stato investigato mediante sondaggi che hanno condotto alla redazione di specifici piani di caratterizzazione.

Per l'area agricola la caratterizzazione è stata effettuata a cura dell'Università di Lecce e dell'ARPA Puglia ed il relativo piano, approvato con prescrizioni in data 17/12/2003 in sede di Conferenza dei Servizi presso l'allora MATTM, individua un **livello di contaminazione "alto"** per l'area di buffer a 500 m da questi elementi. Nello specifico, le indagini hanno dimostrato la presenza di metalli come Stagno, Berillo e Arsenico, pesticidi clorurati (diffusi principalmente nell'intervallo tra 0 e 1 m di profondità di scavo), Manganese, Nichel e Selenio. Tra questi metalli e composti, gli idrocarburi vien da sé che siano originati dalla presenza del polo industriale, il che conferma quanto l'area sia già contaminata e antropizzata. Tra l'altro, non è da sottovalutare come l'elevata presenza di inquinanti diversi da idrocarburi, sia sicuramente da ricondurre all'attività agricola e all'uso incontrollato di fertilizzanti, antiparassitari e fotofarmaci.

Appare opportuno ricordare, inoltre, che poco più di un mese fa i consorzi industriali di Lecce e Brindisi hanno perso l'ennesima opportunità di sfruttare il finanziamento per opere pubbliche in zone industriali. Non è una novità infatti, che gli importi economici stanziati per la riqualificazione e bonifica dell'Area SIN di Brindisi, vengano irrimediabilmente persi per l'inerzia degli Enti coinvolti, che spesso hanno mancato nell'organizzazione delle gare di appalto e dei lavori. Caso emblematico è quello relativo al Fondo sviluppo e coesione (FSC) per le annate 2014-2020, destinato proprio alla messa in sicurezza dell'area SIN di Brindisi (cfr. Delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 66). Tali risorse, pari a 25 milioni di euro, sono state definite con



l'accordo di programma 2007 e poi ridisciplinate in seguito alla definizione degli Accordi di Programma Quadro del 2016 - e poi del 2018 - tra l'allora MATTM, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, la Regione Puglia ed il Comune di Brindisi e finalizzati a *"la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi"*. Queste risorse, stanziare in prima istanza ben dodici anni fa, non solo non sono mai state sfruttate ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti, ma addirittura sono state rese indisponibili in seguito all'attuazione dell'art. 44 del DLgs. 30/04/2019, n.34 che definisce dei precisi criteri di sorveglianza e monitoraggio dei finanziamenti stessi, in modo da rafforzarne il carattere unitario di coesione e programmazione e la simmetria con i Programmi Operativi Europei.

Pertanto, si ritiene che l'impianto agrivoltaico in oggetto, potrebbe contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza almeno di una parte di un'area fortemente caratterizzata da criticità e che, soprattutto per inerzia di Amministrazioni Pubbliche, subisce da anni dei ritardi nella sua riqualificazione, recupero e valorizzazione.

Anche le diverse considerazioni circa l'estensione dell'impianto e delle opere di connessione risultano contrastanti sia con le caratteristiche dell'impianto sia con tutti gli obiettivi di politica energetica previsti a livello nazionale e sovranazionale in quanto, la sua estensione non può in alcun modo essere considerata come una criticità, ma una sua peculiarità in linea con tutte le norme di indirizzo, linee guida e normativa richiamata, nonché con il raggiungimento di obiettivi nazionali ben noti.

Sulla base delle argomentazioni esposte, infine, appaiono del tutto incongruenti le considerazioni riguardo il presunto contrasto del progetto con la normativa di cui alle sezioni B e C delle Schede d'ambito nonché con le più volte richiamate Linee Guida Energie Rinnovabili del PPTR, non aggiornate alle esigenze attuali e alle modifiche normative nel frattempo intervenute a livello centrale, e pertanto non applicabili ovvero riconducibili al progetto in esame.

Infine, le stesse considerazioni sugli impatti cumulativi risultano di gran lunga contrastanti, ancora una volta, con le caratteristiche dell'impianto proposto; infatti, posto che, come da giuridprudenza consolidata e sopra riportata, lo studio degli impatti cumulativi deve essere compiuto rispetto ad impianti aventi le stesse caratteristiche, ed evidenziato il fatto che gli impianti più volte richiamati nel parere della Soprintendenza sono di tipo tradizionale e pertanto diversi dall'impianto in oggetto, si rimanda in primo luogo allo studio debitamente compiuto dalla Società a riguardo; in secondo luogo, si segnala sul punto che l'altezza massima delle strutture è raggiunta solo per poche ore dai pannelli fotovoltaici e ciò consente di ridurre la visibilità durante la maggior parte della giornata; per questo motivo non risulta corretto neppure il riferimento che nel parere viene compiuto rispetto alla somma degli impatti visivi con gli impianti FER autorizzati nel territorio circostante.



Riassumendo le ragioni sopra esposte, è chiaro che, con riferimento alle presunte problematiche legate alle matrici ambientali:

- qualunque effetto di disturbo non sarebbe in grado di raggiungere l'area di riserva integrale;
- non avverrà alcuna interferenza con la falda, tanto meno con la rete idrica superficiale;
- la posa dei pali avverrà senza utilizzo di calcestruzzo ma mediante semplice infissione al suolo;
- si verifica già una consistente concentrazione di inquinanti provenienti dalla centrale termoelettrica a carbone di Cerano (a sud) e dal polo chimico (a nord);
- l'analisi di rischio sanitario effettuata da ISPRA e ARPA Puglia ha imposto un quantitativo massimo di 180 giorni/anno di lavoro;
- il disturbo legato al rumore sulle componenti biotiche durante la fase di cantiere è senza alcun dubbio da valutare come "non significativo", sia in fase di esercizio sia in fase di cantiere, in quanto si esaurisce già a 700-800 m dalla sorgente di emissione.

Considerando, infine, che l'impianto consentirebbe anche la contestuale bonifica di un'area che attualmente risulta, per i motivi su esposti, per la maggior parte abbandonata e non sfruttata in alcun modo, oltretutto contaminata, la sua realizzazione non può che configurarsi come la soluzione più efficace e coerente per un'area con così tante problematiche di carattere sia ambientale che sociale.